

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 132

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MAIRA

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 25, SECONDO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 (VIOLAZIONE DELLE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 25, SECONDO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 (VIOLAZIONE DELLE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

il 7 dicembre 1992

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 4 dicembre 1992.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini

mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro
MARTELLI*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Caltanissetta, 10 novembre 1992.

Il pubblico ministero dottoressa Alessandra Puglisi letti gli atti del proc. n. 1976/90 al quale è riunito il proc. n. 1921/91 nei confronti di:

Maira Raimondo Luigi Bruno, nato a San Cataldo il 2 settembre 1946;

Tagliavere Massimo, nato a Mussomeli il 6 novembre 1940;

Giarratano Aldo, nato a Roma il 7 marzo 1940;

imputati ciascuno

a) del reato di cui agli articoli 10 e 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, perché in qualità di sindaco del comune di Caltanissetta, gestiva, ciascuno per il periodo di durata delle funzioni, una pubblica discarica di rifiuti solidi urbani in contrada Stretto, senza avere richiesto l'autorizzazione regionale prescritta dalla legge;

b) del reato di cui agli articoli 10 e 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, perché in qualità di sindaco del comune di Caltanissetta, gestiva, ciascuno per il periodo di durata delle funzioni, una pubblica discarica di rifiuti speciali, quali sterri sfabricidi ed affini in contrada Serradifesa, senza avere richiesto l'autorizzazione regionale prescritta dalla legge;

accertati in Caltanissetta fino alla data di emissione del decreto di citazione;

rilevato che in epoca successiva alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio l'imputato Maira Raimondo Luigi Bruno è stato eletto deputato al Parlamento della Repubblica nella XXIX circoscrizione elettorale;

ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione occorre l'autorizzazione della Camera dei Deputati a procedere nei suoi confronti;

letti gli articoli 344 del codice di procedura penale e 111 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,

osserva:

con successive comunicazioni di reato, rispettivamente in data 20 aprile 1990 e 15 luglio 1991, corredate da ampi rilievi fotografici, i Carabinieri di Caltanissetta denunciavano l'esistenza in contrada Stretto e contrada Serradifesa di pubbliche discariche di rifiuti urbani e speciali gestite dal Comune in difetto della prescritta autorizzazione regionale e dunque in aperta violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 che regola lo smaltimento dei rifiuti solidi.

Veniva, quindi, individuato nel Sindaco, e pertanto nei Sindaci succedutisi al governo del comune di Caltanissetta per il periodo di attività delle discariche in parola, il soggetto tenuto a munirsi della predetta autorizzazione.

Risultava inoltre, in particolare, che il Maira Raimondo Luigi Bruno aveva ricoperto la carica di sindaco di Caltanissetta dal 21 gennaio 1988 al 18 giugno 1990.

Come è noto, infatti, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. S.U. penali 28 febbraio 1989 ric. Porto), « la prevista autorizzazione per la discarica deve intendersi riferita anche al sindaco del comune, per sé obbligato per legge allo smaltimento dei rifiuti »; sicché quest'ultimo risponde del reato di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per avere gestito una discarica abusiva.

Gli odierni imputati venivano, pertanto, rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro ascritti in epigrafe.

Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di emissione del decreto di cita-

zione e quella della prima udienza, l'imputato Maira Raimondo Luigi Bruno veniva, però, eletto deputato al Parlamento.

Al dibattimento, pertanto, il pretore rinviava il processo onde accertare l'avvenuta elezione; e, quindi acquisita documentazione del prefetto di Caltanissetta comprovante l'avvenuto conferimento del mandato, all'udienza del 28 ottobre 1992 sospendeva il processo ai sensi dell'articolo 344 del codice di procedura penale.

Tanto premesso, chiede che voglia l'onorevole Camera dei Deputati concedere l'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 68 della Costituzione, nei confronti di Maira Raimondo Luigi Bruno, nato a San Cataldo il 2 settembre 1946 per i reati ascrittigli e meglio specificati nella parte motiva.

*Il sostituto procuratore
della Repubblica*
ALESSANDRA PUGLISI